

**La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione
innanzi all'interesse concreto del minore
(Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272)***

di Giuditta Matucci **
(15 febbraio 2018)

SOMMARIO: 1. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale fra *favor legitimitatis*, *favor veritatis* e interesse concreto del minore. – 1.2. (Segue): La sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272. – 2. La reinterpretazione del diritto del minore all'identità personale a fronte delle esigenze di continuità affettiva e relazionale.

1. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale fra *favor veritatis*, *favor legitimitatis* e interesse concreto del minore.

La sent. Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272 s'inserisce nella traccia della giurisprudenza precedente e della disciplina (civilistica) del diritto di famiglia, come trasformatosi col mutare della coscienza collettiva¹. Nel presente paragrafo s'illustreranno le principali linee evolutive che hanno segnato la trasformazione del nostro ordinamento, dalle prime pronunce in tema di accertamento degli *status* familiari fino ad arrivare al caso in esame. Oggetto privilegiato di questo processo di reinterpretazione condotto, anzitutto, dalla giurisprudenza costituzionale è l'art. 30 Cost., che, insieme con l'art. 29 Cost., rappresenta la principale fonte di regolazione costituzionale dell'assetto dei rapporti familiari².

La prima fase di questo processo evolutivo si presenta fortemente influenzata dalla visione *oggettivistica* e istituzionale dell'art. 30 Cost.: oggetto di tutela è, infatti, l'istituzione familiare nella sua complessità. Ciò inevitabilmente porta con sé la propensione da parte dei giudici costituzionali ad assecondare le istanze di garanzia imputabili *in astratto* alla famiglia, sacrificando gli interessi dei singoli componenti rilevati nel caso concreto³. A prevalere, infatti, nel primo periodo, sono gli interessi della famiglia e, in specie, quelli della famiglia "legittima", fondata sul matrimonio, secondo un *favor* che trova eco direttamente in Costituzione⁴.

Così, alle soglie della legge 19 maggio 1975, n. 151, che avrebbe riformato il diritto di famiglia nel senso di promuovere l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e l'equiparazione fra filiazione "legittima" e filiazione "naturale", nata al di fuori del matrimonio, con la sent. 23 luglio 1974, n. 249 la Corte dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 244 c.c. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla successiva conoscenza della stessa, anziché dall'accertamento dell'impotenza, l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità per impotenza a generare⁵.

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in corso di pubblicazione su *Giur. cost.* 2017.

2 Fra gli altri, M. BESSONE, *Art. 29 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma 1976, 3 ss., e ID., *Art. 30 Cost.*, *ivi*, 86 ss.; F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Art. 29 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino 2006, 601 ss.; E. LAMARQUE, *Art. 30 Cost.*, *ivi*, 622 ss.; C. BERGONZINI, *Art. 29 Cost.*, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, II ed., Padova 2008, 302 ss., e ID., *Art. 30 Cost.*, *ivi*, 311 ss.; F. BIONDI, *Art. 29 Cost.*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I. *Principi fondamentali e Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (Articoli 1-54)*, Bologna 2018, 197 ss., e G. MATUCCI, *Art. 30 Cost.*, *ivi*, 204 ss.

3 Sul punto, G. MATUCCI, *Art. 30 Cost.*, cit., 204. Cfr., altresì, E. LAMARQUE, *Art. 30 Cost.*, cit., 627 e 629. *Amplius* A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, V ed., Bologna 2014.

4 Cfr., per tutti, M. BESSONE, *Art. 29 Cost.*, cit., 32.

5 Sent. Corte cost., 23 luglio 1974, n. 249, in *Giur. cost.* 1974, 2382 ss.

Sebbene il legislatore abbia previsto fra i casi di disconoscimento della paternità la cosiddetta *impotentia generandi*, «è tuttavia sempre viva e sentita la esigenza della certezza giuridica dei rapporti familiari, in funzione della quale assume particolare rilievo il *favor legitimitatis*». A tale esigenza rispondono la brevità del termine dell'azione e la decorrenza dello stesso da un fatto certo e obiettivo quale è la nascita (o la conoscenza di essa). Diversamente, la decorrenza da un evento difficilmente controllabile qual è l'accertamento della impotenza di generare finirebbe col vanificare il termine, dando la possibilità di esperire l'azione in qualunque momento. Nel caso in esame in cui si profila il contrasto fra interesse del singolo al disconoscimento del proprio *status* di padre coerentemente con l'accertamento della propria incapacità procreativa e l'interesse generale della tutela dei rapporti familiari, il legislatore ha inteso salvaguardare questi ultimi, «attesa la loro ovvia preminenza»⁶.

Il sacrificio della posizione del singolo riposa, in questo caso, sulla certezza formale di tali rapporti, a sostegno della quale depone, appunto, il *favor* costituzionale della famiglia fondata sul matrimonio.

Le prime decisioni dopo la riforma del 1975 risentono, invero, del clima culturale precedente: a fronte del bisogno di affermare la verità biologica, che pur trova nelle norme dedicate all'accertamento degli *status* familiari una rinnovata posizione di tutela, permane a lungo l'esigenza di preservare la stabilità della famiglia fondata sul matrimonio. L'istituzione familiare fondata sul vincolo matrimoniale rappresenta, ancora, il bene privilegiato da salvaguardare. Nondimeno, la necessità di garantire la posizione del figlio minore d'età come soggetto particolarmente meritevole di protezione inizia a farsi largo in qualche pronuncia quale argomento a suffragio della conservazione dell'assetto familiare: non si tratta, per ora, di un'esigenza prioritaria di tutela, ma, piuttosto, di un elemento che vale a corroborare la posizione della famiglia assestata nel tempo.

Così, nella sentenza 1° aprile 1982, n. 64⁷, intervenuta ancora a proposito dei termini per l'azione di disconoscimento della paternità, questa volta in riferimento al caso di adulterio della moglie, la Corte costituzionale, che pur riconosce al legislatore del 1975 di aver trasferito l'accento dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis*, pone in evidenza come quest'ultimo non sia un valore assoluto, prevalente su tutti: esso, infatti, incontra il limite derivante «dai pericoli e dagli inconvenienti di uno sconvolgimento dei rapporti familiari protrattisi per lungo tempo». Nella comparazione fra i termini per l'azione promossa dal figlio, decorrenti dalla maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti, e quelli fissati per il padre, che partono dalla nascita, riducendone inevitabilmente la possibilità della promozione, la disparità di trattamento appare senz'altro giustificata dalle diversità delle situazioni poste a confronto e comunque «assai più importante è la certezza e permanenza dei rapporti familiari per il figlio quasi sempre minore e bisognoso di protezione familiare quando l'azione di disconoscimento viene proposta dal padre»⁸.

A fronte dell'evoluzione della coscienza collettiva nel senso di un'accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione, la Corte torna, poi, sulla questione per dichiararne, questa volta, la fondatezza⁹. Con l'occasione, essa ridefinisce il rapporto fra *favor veritatis* e *favor legitimitatis* osservando che la preminenza accordata alla veridicità del rapporto di filiazione «non costituisce sopraffazione, né tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di legittimità in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo quando l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla realtà della procreazione»¹⁰. Tanto più che, almeno nel caso di

6 Così, il par. 3 del *Considerato in diritto*.

7 Sent. Corte cost. 1° aprile 1982, n. 64, in *Giur. cost.* 1982, I, 633.

8 Così, il par. 6 del *Considerato in diritto*.

9 Sent. Corte cost. 6 maggio 1985, n. 134, in *Giur. cost.* 1985, I, 963 ss.

10 Così, il par. 9 del *Considerato in diritto*.

specie, «è assai difficile considerare corrispondente all'interesse materiale e spirituale del figlio la coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti»¹¹.

Piuttosto significativo appare che questa progressiva affermazione della verità biologica sulla certezza formale del rapporto di filiazione sia coincisa con il passaggio dall'interpretazione dell'art. 30 Cost. in senso oggettivistico e istituzionale a una visione che ne privilegia la dimensione *soggettivistica* e individuale: oggetto di tutela non è più tanto la famiglia fondata sul matrimonio come istituzione "monolitica" astrattamente considerata; sono, piuttosto, i singoli membri della famiglia stessa, ciascuno dei quali può vantare interessi anche *concretamente* diversi, se non addirittura opposti, rispetto a quelli degli altri.

Le decisioni successive risentiranno tutte di questo nuovo approccio ai temi della famiglia, e di una posizione assolutamente rinnovata del minore d'età, che, a partire dal 1989, anno di approvazione della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, vanta una soggettività giuridica, per certi versi, paragonabile a quella dell'adulto, essendo titolare, esso stesso, di diritti fondamentali: in ragione di ciò e della sua particolare posizione di "debolezza" di persona *in divenire*, egli acquista una centralità nei rapporti interfamiliari che porterà progressivamente la Corte a modificare il suo orientamento nelle questioni sottoposte alla sua attenzione¹². Nondimeno, se l'esigenza di proteggere il figlio minore si avvia a diventare, a un tempo, criterio d'ispirazione per il legislatore e i giudici nella definizione delle questioni familiari, la giurisprudenza della Corte sugli accertamenti degli *status* rimarrà a lungo condizionata nell'interpretazione del contenuto di tale posizione, finendo, di fatto, con l'adagiarsi sulla presunzione che tale interesse si esprime, e si esaurisce, nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico.

Non v'è dubbio che in ciò abbia influito, ancora una volta, il sentire collettivo, per cui il vincolo "di sangue" vada sempre e comunque preservato: la Corte, tuttavia, nelle sue decisioni, preferisce rimandare alla *ratio* ispiratrice della legislazione in materia alla stregua della quale «ogni falsa apparenza di stato deve cadere»¹³. Ciò detto, il linguaggio della Corte è comunque evocativo di un certo modo di pensare: così, secondo una decisione che risale ai primi anni '90, perché si realizzi l'interesse oggettivo dell'ordinamento alla veridicità dello *status filiationis*, «non può farsi valere lo scioglimento dei vincoli assunti dal *pseudo-genitore* verso il preteso figlio (ex art. 261 del codice civile) come causa del contrasto con l'art. 2 della Costituzione. L'inderogabilità dei doveri di solidarietà [...], nella specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, non è invocabile quando il legame familiare venga meno perché privato del fondamento della verità della filiazione. Né quel legame è automaticamente surrogabile in equivalenza con l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello è radicato legalmente in una dichiarazione di scienza relativa della procreazione, e questo invece in un atto di volontà, che ha per presupposto l'assenza di un vincolo di sangue»¹⁴.

Vero è, d'altra parte, che il trasferimento dell'attenzione sulla posizione del figlio minore d'età concorre, nel tempo, alla messa a fuoco della molteplicità degli interessi che

11 Così, il par. 10 del *Considerato in diritto*.

12 Sulla "doppia anima" del minore d'età come persona *in fieri*, ossia come soggetto di diritto in via di formazione, sia consentito rinviare a G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova 2015.

13 Fra le prime, la sent. Corte cost., 18 aprile 1991, n. 158, in *Giur. cost.* 1991, 1373 ss., con nota di E. CATERINI, *Filiazione naturale e adozione nello "Statuto dei diritti del minore"*, ivi 2422 ss. Una conferma in tal senso è data, fra le successive, dalla sent. Corte cost., 22 aprile 1997, n. 112, in *Giur. cost.* 1997, 1073 ss., con nota di D. VINCENZI AMATO, *L'interesse del minore è sempre alla veridicità del suo status filiationis?*

14 Così, la sent. Corte cost., 18 aprile 1991, n. 158, cit., par. 2.2 del *Considerato in diritto*. Il corsivo è nostro.

entrano in gioco, essendo chiaro che oltre all'accertamento della veridicità del rapporto di filiazione s'impone, altresì, di valutare la convenienza stessa di tale accertamento¹⁵.

Se, però, la Corte non ignora «che il perseguimento della verità del rapporto di filiazione può costituire causa di grave pregiudizio per il minore, che può essere costretto, talvolta anche dopo molti anni, ad un repentino allontanamento dall'ambiente familiare nel quale è stato inserito, eventualmente anche con frode», ciò dipende, invero, dai tempi di durata del giudizio, durante il quale il minore può consolidare legami affettivi, difficilmente rimovibili¹⁶. E comunque non si può contrapporre il *favor veritatis* al *favor minoris*, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità¹⁷. Si presume, in definitiva, che l'interesse del minore si realizzi nell'accertamento della veridicità del rapporto di filiazione¹⁸, prescindendo dalla situazione del caso concreto¹⁹. Alle situazioni di pregiudizio può porsi rimedio attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari ex art. 44 legge 4 maggio 1983, n. 184²⁰: in tal modo, «si rispetta l'esigenza di verità del rapporto di filiazione, riconosciuta dal nostro ordinamento, e nel contempo si tutelano i legami affettivi instaurati dal minore, che potrebbe restare nella famiglia nella quale si è formata e si è sviluppata la sua personalità, acquisendo lo stato di figlio adottivo»²¹. Assai diverse, tuttavia, sono le implicazioni che derivano, sul piano giuridico e psicologico, dalla costruzione di un rapporto di genitorialità in base a detto istituto²².

La sent. Corte cost., 3 luglio 1997, n. 216, che pur richiama la giurisprudenza precedente, sembra fare un passo oltre. Intervenendo ancora sul giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o di maternità, prevista dall'art. 274, primo e secondo comma, c.c., osserva che «il procedimento in esame è ispirato [...] a due finalità

15 Così, fra le altre, la sent. Corte cost., 20 luglio 1990, n. 341, in *Giur. cost.* 1990, 2132 ss., che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, c.c., nella parte in cui, ove si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che la detta azione di reclamo promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore. La censura è accolta per contrasto con l'art. 3 Cost e con il principio di razionalità, «essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori» (così, il par. 4 del *Considerato in diritto*). Non vale obiettare che il procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione è preordinato a garantire il convenuto contro azioni temerarie o ricattatorie. La veridicità del rapporto di filiazione con il convenuto, del quale il giudice in questa prima fase del giudizio deve controllare l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento dell'interesse del minore. «Non vi è quindi alcun ostacolo di ordine logico, e tanto meno tecnico, ad allargare il giudizio al controllo dell'altro aspetto di tale interesse, cioè la convenienza al minore dell'accertamento formale del rapporto di filiazione» (così, il par. 5 del *Considerato in diritto*).

16 Così, la sent. Corte cost., 22 aprile 1997, n. 112, cit., par. 3 del *Considerato in diritto*. La questione è stata posta in luce di recente, a proposito di figli nati da pratiche di GPA (gestazione per altri), dalla stessa dottrina: fra gli altri, A. RUGGERI, *La maternità surrogata, ovverosia quando fatti e norme urtano col dettato costituzionale e richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore*, in *GenIUS* 2/2017, 67.

17 Così, la sent. Corte cost., 22 aprile 1997, n. 112, cit., par. 3 del *Considerato in diritto*.

18 Secondo la Corte costituzionale, dunque, l'interesse a uno *status* veritiero prevale sempre sull'interesse ai rapporti fattuali, a meno che non ricorrano i presupposti per l'adozione "piena": «sarebbe questa la vera, unica eccezione al principio per cui è il vincolo del sangue il fondamento del rapporto di filiazione, ed al favore con cui deve esser seguita la ricerca della verità» (così, D. VINCENZI AMATO, *L'interesse del minore è sempre alla veridicità del suo status filiationis?*, cit., 1077).

19 In effetti, ciò che non convince della decisione in esame è «il voler tagliare la testa ad ogni questione, e soprattutto i termini generali in cui è resa la motivazione»: il fatto che l'interesse alla certezza e veridicità degli *status* debba comunque prevalere su quello concreto alla conservazione di una già consolidata condizione familiare, affettiva e sociale» (così, ancora, D. VINCENZI AMATO, *L'interesse del minore è sempre alla veridicità del suo status filiationis?*, cit., 1086,).

20 Legge 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»).

21 Così, ancora, la sent. Corte cost., 22 aprile 1997, n. 112, cit., par. 4 del *Considerato in diritto*.

22 Per approfondimenti, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 62 ss., e Id., *Adozione omogenitoriale e diritti costituzionali del minore*, in *Forum di Quaderni costituzionali* 7/2016, 1 ss.

concorrenti e non in contrasto tra loro, essendo posto a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità»²³. Se è vero, dunque, che la realizzazione di uno stato di filiazione in cui convergono verità biologica e certezza legale rappresenta la condizione che presumibilmente meglio soddisfa l'interesse del minore, non essendovi, in questo caso, rischi di "sdoppiamento" della condizione personale di figlio, la Corte oppone un limite al *favor veritatis*, dato, appunto, dall'esigenza di evitare un pregiudizio allo sviluppo psico-emotivo della personalità del minore. In altre parole, l'affermazione di un rapporto di filiazione corrispondente alla verità biologica soddisfa l'interesse del minore, se, e in quanto, non si traduca in un nocumento al suo processo di sviluppo psicologico ed emotivo.

Invero, la successiva sent. Corte cost., 14 maggio 1999, n. 170²⁴, che interviene di nuovo sui termini di decorrenza dell'azione di disconoscimento della paternità nel caso di *impotentia generandi*, sembra ridimensionare la portata di tale decisione, ribadendo la superiorità della verità biologica sull'intagibilità dello *status filiationis* acquisito nel tempo: «certamente il perseguimento del valore verità determina il sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica acquisita *medio tempore* dal figlio; tuttavia, la sofferenza del figlio legittimo consapevole dell'apparenza solo formale del proprio *status* contro la quale nessuno dei soggetti legittimati abbia reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia posto innanzi alla verità della procreazione»²⁵.

Il dogma della verità biologica resiste nel tempo quale valore da preservare, imponendo la sua superiorità assiologica anche a fronte del consolidarsi della relazione psicologica e affettiva che lega il figlio a chi l'ha cresciuto e accudito come tale. Si tradisce, così, ancora una volta, il forte ancoraggio alla cultura che eleva il vincolo "del sangue" al solo e unico legame "autentico", degno di essere protetto nella sua pienezza, nonostante il rischio di turbamento che possa derivarne al figlio, protagonista "debole" della vicenda familiare.

La giurisprudenza successiva evolverà intorno alle riforme in tema di filiazione²⁶, non senza qualche oscillazione: il che dimostra la pervicacia dei valori, e, talora, dei pregiudizi, stratificatisi nel tempo nel sentire collettivo. Invero, le modifiche introdotte al diritto di famiglia fra il 2012 e il 2013, oltre a promuovere l'unificazione dello stato di figlio, depongono nel senso dell'affermazione della soggettività giuridica del minore nei rapporti familiari, per il tramite del diritto all'ascolto, e offrono un contemperamento di tutti gli interessi sottesi alla disciplina relativa al riconoscimento dei figli ponendo quale criterio orientativo primario quello dell'interesse del minore nel caso concreto²⁷.

23 Così, la sent. Corte cost., 3 luglio 1997, n. 216, in *Giur. cost.* 1997, 2167 ss. Con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 244, secondo comma, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi d'impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui egli sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, e dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione della stessa azione decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito.

24 Sent. Corte cost., 14 maggio 1999, n. 170, in *Giur. cost.* 1999, 1662 ss.

25 Così, la sent. Corte cost., 14 maggio 1999, n. 170, cit., par. 4 del *Considerato in diritto*.

26 Si tratta delle leggi 10 dicembre 2012, n. 219 («Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali») e del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 («Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).

27 Per una panoramica generale sulle riforme del 2012 e del 2013, nella prospettiva di tutela del figlio minore, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit.

Ebbene, la tutela del suddetto interesse, in tutta la sua complessità, dovrà attendere ancora un poco prima che ne sia affermata la funzione di parametro di valutazione principale nelle questioni che si pongono in concreto in tema di riconoscimento degli *status* familiari. Permane, infatti, la presunzione che tale interesse si esprima comunque nell'accertamento della verità biologica.

Così, l'ord. Corte cost., 12 gennaio 2012, n. 7, riconosce la necessità del bilanciamento, ad opera del legislatore, fra la tutela dell'appartenenza familiare e la tutela dell'identità individuale, tenendo conto, altresì, dell'evolversi della coscienza sociale: la definizione dei termini dell'impugnazione ex art. 263 c.c. del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità rientra, allora, nella discrezionalità legislativa. Nondimeno, nell'escludere l'ammissibilità del suo intervento, la Corte si fa interprete, essa stessa, dell'orientamento presente nella collettività che si esprime, a suo dire, nel senso della tendenziale coincidenza fra certezza formale e verità biologica²⁸.

Invero, la giurisprudenza coeva in tema di limitazione della responsabilità genitoriale segna una svolta nel censurare il ricorso ad automatismi da parte del legislatore, ponendo le basi per l'elevazione dell'interesse del minore a principale criterio ispiratore della valutazione del giudice nel caso concreto²⁹.

Significativa a tal proposito, sebbene resa in materia di determinazione della pena e dunque in un ambito nel quale si riconosce la legittimità, anzi la doverosità, di un margine discrezionale del giudice, la sentenza 23 gennaio 2013, n. 7, con cui la Corte dichiara illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna del genitore per il delitto di soppressione di stato di cui all'art. 566, secondo comma, c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale³⁰, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso

28 Così, l'ord. Corte cost., 12 gennaio 2012, n. 7, in *Giur. cost.* 2012, 45 ss.: «prospettandosi un così ampio spettro di possibili interventi, va altresì riaffermato che il potere di stabilire la natura, la durata e la modulazione del termine per la proposizione dell'impugnazione [ex art. 263 c.c.] spetta al legislatore, al quale solo è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale; bilanciamento che, peraltro, si è mosso (nella presente realtà sociale) piuttosto nella direzione (opposta rispetto a quella auspicata dal rimettente) della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale. [...] Questa Corte ritiene che la crescente considerazione del *favor veritatis* (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini [...]) non si ponga in contrasto con il *favor minoris*, poiché anzi la verità biologica costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico [...]».

29 Cfr., fra le altre, la sent. Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in *Giur. cost.* 2012, 364 ss., con nota di M. MANTOVANI, *La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull'art. 560 c.p.*: «proprio perché la pronuncia di decadenza va ad incidere sull'interesse del minore [...], non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell'art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell'interesse». Fra gli altri commenti, D. CHICCO, *Se proteggere un figlio diventa una condanna: la Corte costituzionale esclude l'automatismo della perdita della potestà genitoriale*, in *Fam. dir.* 2012, 437 ss.; M.A. FEDERICI, *Alterazione di stato e decadenza dalla potestà genitoriale*, in *Giur. it.* 2012, 8 ss.; S. LARIZZA, *Alterazione di stato: illegittima l'applicazione automatica della decadenza della potestà dei genitori*, in *Dir. pen. proc.* 2012, 595 ss., e A. TESAURO, *Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: "giocando con le regole" a proposito di una recente sentenza in tema di perdita di potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato*, in *Giur. cost.* 2012, 4909 ss. In generale, sugli automatismi legislativi a margine della giurisprudenza costituzionale, G. LEO, *Automatismi sanzionatori e principi costituzionali*, in *Diritto penale contemp.* 1/2014, 1 ss.

30 A questo stadio, si parla ancora di *potestà* genitoriale secondo la terminologia usata dalla precedente normativa all'epoca vigente o comunque applicabile *ratione temporis*.

concreto³¹. «Incidendo la pena accessoria su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore, è evidente che, in tanto può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella *relatio* (sul piano giuridico, se non naturalistico), in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire – quale soluzione costituzionalmente più congrua – una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà: vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore»³².

L'indirizzo così espresso dalla Corte costituzionale trova conferma, peraltro, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per cui la perdita automatica della responsabilità genitoriale costituisce un'ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione EDU: la considerazione di ciò che è nel migliore interesse del minore nel caso concreto è, infatti, d'importanza cruciale³³.

1.2. (Segue): La sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272.

Il caso rimesso all'attenzione della Corte costituzionale riguarda una coppia di cittadini italiani eterosessuali che decidono di recarsi in India per affidarsi alla pratica della gestazione per altri (di seguito, GPA): in specie, le condizioni di salute della donna sono tali per cui a esserle preclusa non è soltanto la gravidanza, ma la stessa produzione degli ovociti. Il certificato di nascita legittimamente formato all'estero è trascritto in Italia con l'indicazione dei due coniugi come genitori: se la paternità, però, non desta problemi, poiché il test del DNA conferma il legame biologico del padre con il figlio, così non è per la madre, il cui riconoscimento viene impugnato ai sensi dell'art. 264, secondo comma, c.c.³⁴ Il Tribunale per i Minorenni di Milano pronuncia, così, una sentenza di disconoscimento, contro la quale la madre agisce in appello. Nel giudizio di secondo grado la ricorrente e il curatore del minore concordano nel sollevare eccezione d'incostituzionalità nei confronti del divieto assoluto di GPA sancito dall'art. 12, sesto comma, della legge 19 febbraio 2004, n. 40³⁵. La Corte d'Appello, tuttavia, sceglie di rimettere alla Corte costituzionale una diversa questione che investe l'art. 263 c.c. nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo laddove sia ritenuta rispondente all'interesse del minore. La disposizione in esame, beninteso, è censurata nella versione, applicabile *ratione temporis*, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 154/2013³⁶.

31 Sent. Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7, in *Giur. cost.* 2013, 169 ss., con nota di M. MANTOVANI, *Un nuovo intervento della Corte costituzionale sull'art. 569 c.p., sempre in nome del dio minore*. Cfr., altresì, S. LARIZZA, *Interesse del minore e decadenza dalla potestà dei genitori*, in *Dir. pen. proc.* 2013, 552 ss., e L. TRICOMI, *La non necessaria interruzione del rapporto compromette l'interesse superiore del minore*, in *Guida al diritto* 9/2013, 79 ss.

32 Così, la sent. Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7, cit., par. 5 del *Considerato in diritto*. Cfr., altresì, l'ord. Corte cost., 20 giugno 2013, n. 150, in *Giur. cost.* 2013, 2245 ss.

33 Così, la Corte EDU, Sez. II, Sabou e Piracalb c. Romania, 46572/99, 28 dicembre 2004, par. 47. Cfr., altresì, la Corte EDU, Sez. IV, M.D. e al. c. Malta, 64791/10, 17 ottobre 2012, su cui, fra gli altri, L. FERLA, *La pena accessoria della decadenza dai parental rights e la Corte EDU. Riflessioni a partire dal caso M.D. and others v. Malta*, in *Dir. pen. contemp.* 4/2013, 186 ss., e A. RANDAZZO, *Reato di mutilazioni genitali femminili e perdita automatica della potestà genitoriale (profili costituzionali)*, in *Consulta OnLine* (17 marzo 2014), 6-8. Ove le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo citate nel presente saggio non siano pubblicate su riviste cartacee, si rimanda, per il recupero del testo, alla banca dati HUDOC: www.hudoc.echr.coe.int.

34 L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è, dunque, avvenuto per opera di un curatore speciale del minore nominato *ad hoc* dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del pubblico ministero.

35 Legge 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

Con una sentenza interpretativa di rigetto la Corte costituzionale dichiara infondata la questione: pur riconoscendo un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello *status* alla realtà della procreazione, «va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento». L'attuale quadro normativo e ordinamentale, interno e internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello *status filiationis*, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti. «In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull'interpretazione delle disposizioni da applicare al caso in esame»³⁷.

Qui la Corte sembra richiamarsi, in qualche misura, all'evoluzione della coscienza collettiva, spesso invocata nella giurisprudenza precedente, e ora "oggettivizzata" nelle trasformazioni dell'ordinamento³⁸.

A tal proposito, la Corte rammenta come il legislatore delegato dalla legge 219/2012 abbia modificato gli artt. 263 e 244 del Codice civile limitando l'imprescrittibilità dell'azione esclusivamente a quella esercitata dal figlio: chi altro fra i soggetti legittimati intenda proporre una delle suddette azioni di contestazione dello *status* di figlio sarà tenuto a rispettare i termini di decadenza previsti dalla nuova disciplina³⁹.

Ebbene, la *ratio* di tutela sottesa a tali novità normative risponda nell'esigenza di salvaguardare, illimitatamente nel tempo, «l'interesse primario ed inviolabile dei figli all'accertamento della propria identità e discendenza biologica», interesse che, peraltro, coesiste con il diritto degli stessi figli a conservare la stabilità dello *status* acquisito: ragion per cui l'esperibilità dell'azione demolitoria ad opera degli altri legittimati è circoscritta entro rigorosi limiti temporali.

Insomma, l'interesse del figlio, che si esprime sì nel diritto alla costruzione della sua identità personale e delle sue origini biologiche, è anche diritto a salvaguardare quel rapporto di continuità affettiva e relazionale che si è sviluppato nel tempo verso coloro che se ne sono presi cura nella veste di genitori: tale interesse, nella sua complessità, vale a bilanciare altre istanze che entrano in gioco, quale, appunto, l'interesse pubblico alla certezza degli *status*⁴⁰.

Il riconoscimento del diritto alla continuità degli affetti come componente indefettibile del *favor minoris* è il risultato di un processo di lenta trasformazione della coscienza sociale che trova eco nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: quest'ultima, in assenza di una espressa base testuale, riconduce la garanzia dei *best interests of the*

36 Per una ricostruzione della vicenda e eventuali ipotesi di soluzione v. il numero di *Genius* 2/2017, recante un focus su *Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri)*.

37 Sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., par. 4.1 del *Considerato in diritto*.

38 Sul rapporto fra giurisprudenza costituzionale e trasformazioni della coscienza collettiva, N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC* 4/2017, 1 ss. Secondo l'A., molteplici sono le ragioni di perplessità che si nutrono rispetto a un organo giudicante qual è la Corte costituzionale che si fa interprete dei mutamenti del sentire collettivo: così facendo, infatti, la Corte finisce col sostituirsi al legislatore, che, in effetti, in un sistema democratico-rappresentativo, è il primo a doverli "registrare". In ogni caso, «"coscienza sociale" è definizione che contiene un riferimento a qualcosa di oggettivo. A ben vedere, anzi, identificare e interpretare la coscienza sociale e i suoi mutamenti è il contrario dell'arbitrio individuale di un singolo, o di quello di un collegio. Proprio perché sociale e collettiva, la coscienza è diffusa e oggettiva, e deve pur consistere di indici che dovrebbero essere a loro volta oggettivabili in dati identificati e rintracciabili. A sua volta, l'espressività di tali dati nell'indicare una evoluzione in una certa direzione dovrebbe essere chiara e razionalmente argomentabile» (p. 14). Fra questi indici figurano, appunto, proposte di legge pendenti, riforme legislative che investono la materia, le tendenze della giurisprudenza e della dottrina.

39 Nel caso dell'art. 244 c.c., la novità concerne il caso dell'azione di disconoscimento della paternità.

40 Cfr. il par. 4.1.1 del *Considerato in diritto*.

child agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU sancendone la funzione di principale criterio decisionale per le questioni che lo riguardano⁴¹.

Sulla scorta di questi principi, la legge 19 ottobre 2015, n. 173 valorizza il legame affettivo e relazionale instauratosi fra il minore e la famiglia affidataria consentendone l'adottabilità ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. a), della legge 184/1983⁴².

D'altro canto, aggiunge la Corte, il distacco fra identità genetica e identità legale è alla base della disciplina stessa dell'adozione «quale espressione di un principio di responsabilità di chi sceglie di essere genitore, facendo sorgere il legittimo affidamento sulla continuità della relazione»⁴³.

La giurisprudenza costituzionale, secondo la ricostruzione della presente decisione, sottolinea il particolare valore della verità biologica della procreazione che costituisce una «componente essenziale» dell'identità personale del minore, senza esserne, tuttavia, la sola: infatti, la Corte dice che essa «concorre, insieme ad altre componenti, a definire il contenuto». E comunque «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa»⁴⁴.

La stessa Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso concernente l'azione di disconoscimento della paternità, esclude che il *favor veritatis* sia un valore assoluto, giacché l'art. 30 Cost. non ha riconosciuto una posizione di priorità alla verità biologica su quella legale. Nel fissare il principio, al quarto comma, per cui «la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità», l'articolo riserva al legislatore il potere di privilegiare la paternità legale su quella naturale, individuando la soluzione più idonea all'interesse del figlio.

È evidente che l'esigenza di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano sia un principio immanente dell'ordinamento (internazionale e interno) e che l'esigenza di accertare la verità biologica del rapporto di filiazione debba necessariamente confrontarsi con tale interesse⁴⁵. Tale bilanciamento non si risolve nel prevalere automatico dell'uno sull'altro, ma comporta, piuttosto, «un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello *status* e le conseguenze che da tale accertamento possono derivare sulla posizione giuridica del minore»⁴⁶.

Il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio concepito con GPA è, dunque, *sempre* tenuto a valutare comparativamente l'esigenza della verità biologica dello *status filiationis* e l'interesse concreto del minore.

Fra le variabili di cui l'autorità giudiziaria deve tenere conto vi sono: la durata del rapporto instauratosi con il minore e la condizione identitaria *medio tempore* acquisita; le modalità del concepimento e della gestazione; la possibilità di avvalersi di strumenti legali alternativi al riconoscimento che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, garantendo al minore una tutela adeguata (è il caso, ad esempio,

41 Cfr. *ex plurimis* le sentt. Corte EDU, Sez. V, Mennesson c. Francia, 26 giugno 2014, n. 65192, in *Foro it.* 2014, f. 12, IV, 561 (s.m.), con nota di G. CASABURI, (*In tema di diritti umani: la maternità surrogata in Francia*), e Labassee c. Francia, 26 giugno 2014, n. 65941, in *Resp. civ. prev.* 2014, 2041 ss., citate dalla sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., par. 4.1.4 del *Considerato in diritto*.

42 Secondo l'art. 44, primo comma, lett. a), legge 184/1983, «i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 [dettate per l'adozione "piena"] [fra l'altro] da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre». Questo, il dettato normativo dopo la riforma introdotta dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 («Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare»).

43 Così, la sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., par. 4.1.5 del *Considerato in diritto*.

44 Così, la sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., par. 4.1.6 del *Considerato in diritto*, che rinvia, a sua volta, alla sent. Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in *Giur. cost.* 2014, 2563 ss.

45 Così, la sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., par. 4.2 del *Considerato in diritto*.

46 Così, la sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., par. 4.3 del *Considerato in diritto*.

dell'adozione in casi particolari). Nella valutazione comparativa rimessa al giudice rientra, infine, la considerazione dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla GPA⁴⁷. Il che sembra svelare il timore da parte della Corte costituzionale che vi siano delle ripercussioni, anzitutto, sulla proiezione *sociale* dell'identità del singolo⁴⁸.

In sintesi, la pronuncia in esame segna una svolta nell'evoluzione dell'ordinamento verso l'affermazione dell'interesse concreto del minore quale criterio-guida dell'accertamento giudiziale dello stato di figlio: sebbene la giurisprudenza pregressa non abbia escluso la possibilità che tale interesse mitighi l'esigenza della certezza degli *status*, ben potendo la tutela della dimensione psico-affettiva del minore prevalere sull'istanza di ricognizione della sua discendenza biologica, è indubbio che la decisione faccia un passo in avanti. Ciò appare evidente là dove rigetta l'interpretazione del giudice richiamandosi all'immanenza del suddetto principio quale principale criterio di risoluzione delle liti che coinvolgono il minore, giacché, mentre ne rimarca la piena operatività come dirimente del caso singolo, ne esplicita la sua *vis* pervasiva di parametro di valutazione giudiziale destinato ad operare anche in assenza di una esplicita indicazione del legislatore. Esso *entra* nella norma in tutta la sua complessità, ampliando la rosa di soluzioni astrattamente possibili da vagliare nel caso concreto.

2. La reinterpretazione del diritto del minore all'identità personale a fronte delle esigenze di continuità affettiva e relazionale.

La decisione in commento, oltre a segnare un passo in avanti nella enucleazione dell'interesse del minore quale parametro di giudizio nei casi attinenti in concreto gli *status* familiari, contribuisce a ridefinire i contorni del diritto all'identità personale quale situazione giuridica facente capo al minore d'età, persona *in divenire*⁴⁹.

Le origini del diritto all'identità personale, nel quadro dei diritti della personalità, svelano senza equivoci la sua fisionomia intrinsecamente complessa e multiforme: ogni questione che incida sul suo godimento presuppone attenta valutazione delle componenti che entrano in gioco. Quando ci si riferisce al diritto all'identità personale, si allude, anzitutto, a due situazioni giuridiche distinte ma complementari: il diritto dell'interessato a costruire da sé e per sé la propria identità in modo sereno ed equilibrato (che è, poi, il diritto all'identità nella sua dimensione *individuale*); il diritto d'essere rispettati per ciò che si è nella propria comunità di appartenenza, ossia il diritto d'essere accolti nella propria interezza, per quelli che sono il proprio modo di essere, di pensare e la propria storia personale (quello che si definisce diritto all'immagine o diritto all'identità nella sua dimensione *sociale*)⁵⁰.

L'evoluzione della giurisprudenza in tema di stati di filiazione e rapporti familiari mette in particolare evidenza come la ricostruzione della verità biologica sia senz'altro un aspetto essenziale dell'identità dell'individuo, ma non il solo. Così, se la giurisprudenza più risalente tendeva a invocare l'identità del minore quale espressione dell'esigenza di accertare la verità biologica dello stato di filiazione, le decisioni successive, e in particolare quella in esame, rimarcano come in realtà tale bisogno conviva con il diritto di far salva la

47 *Ibidem*.

48 Il tema sarà approfondito *infra*, nel par. 2.

49 Per approfondimenti sia consentito rinviare a G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 240 ss.

50 Cfr., fra gli altri, V. ZENO ZENCOVICH, voce *Identità personale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IX, Torino 1993, 294 ss.; G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna 2003; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino 2004; L. VALLE, *Il diritto all'identità personale*, in M. SESTA, V. CUFFARO (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli 2006, 75 ss.; G. FINOCCHIARO, voce *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. V*, Torino 2010, 721 ss.; E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in *Forum di Quaderni costituzionali* 1/2010, 1 ss.

propria identità di figlio *medio tempore* acquisita. Tali identità possono divergere fra loro, ma possono in ogni caso coesistere senza recar turbamento nel percorso di crescita psicologica ed emotiva dell'interessato, purché vi sia una gestione consapevole di tale complessità⁵¹.

È indubbio che la condizione che meglio soddisfa il minore nel suo cammino di crescita personale sia la convergenza della verità biologica con quella storicamente acquisita: tale situazione sottrae il fanciullo ai rischi propri dello “sdoppiamento” d'identità, che sono sì gestibili, ma potenzialmente forieri di disagi per il soggetto nella vita di relazione. La psicologia parla, a proposito, di *minority stress*, ossia della destabilizzazione che deriva all'interessato, e al suo benessere psicoemotivo, dal vivere in un contesto sociale dove questa, come altre condizioni di diversità, non sono accettate. Lo “stigma” incide sulla stima di sé, e, nel lungo periodo, sulla percezione delle proprie capacità genitoriali, dunque sul soggetto *uti socius*, come parte attiva della comunità⁵².

Non vi è dubbio, allora, che vivere quella situazione di “frattura” fra verità genetica e verità sociale e giuridica propria di chi è cresciuto e accudito da chi non è il suo genitore biologico incide senz'altro sul diritto all'identità nella sua dimensione *sociale*, ossia sul diritto dell'individuo a essere rispettato, e compreso, per quello che è nell'ambiente sociale in cui vive. Se, infatti, ancora oggi la coscienza sociale fatica ad accogliere l'idea stessa di adozione, che pur rappresenta la forma più emblematica e storicamente condivisa di esperienza di filiazione fondata sulla divergenza fra *status* biologico e *status* giuridico, tale atteggiamento di pregiudizio e disfavore investe a maggior ragione la GPA, oggetto di un espresso divieto di rilevanza penale, al centro di vaste critiche all'interno del nostro ordinamento. Ebbene, tale condizione non può non ripercuotersi sul benessere interiore di chi sia nato da tale pratica. Non è un caso, infatti, che la Corte costituzionale rimetta al giudice del caso concreto la considerazione dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla gestazione per altri⁵³.

In definitiva, la complessità della situazione identitaria in cui si trova il figlio nel caso di specie impone la valutazione *globale* di tutti gli interessi che entrano in gioco, ponendo a mente che quello che è il protagonista indiscusso della vicenda – il minore – è, esso stesso, portatore di una serie di bisogni anche molto diversificati fra loro.

L'accertamento delle discendenze biologiche del nato, che nella giurisprudenza più risalente era espressione, anzitutto, di un'esigenza *oggettiva* dell'ordinamento volta ad assicurare la certezza degli *status*, diventa nel tempo manifestazione di un bisogno

51 Sulle questioni connesse alla costruzione dell'identità, in particolare da parte degli adolescenti, v. il numero monografico di *Minori giust.* 2/2013 dedicato a *Adolescenza, costruzione dell'identità e appartenenze familiari plurime*. La gestione delle complessità correlate allo sviluppo di un'identità, per così dire, “integrata” è all'origine, ad esempio, delle indagini condotte dai servizi psicosociali del territorio su disposizione del Tribunale per i Minorenni nelle procedure di adozione: tali accertamenti mirano, fra l'altro, a verificare l'idoneità dei genitori ad accogliere un bambino nato da altri e, dunque, a gestire le peculiarità di questo tipo di genitorialità (cfr., in proposito, l'art. 6, secondo comma, legge 184/1983) (in argomento, fra gli altri, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 62 ss.).

52 La questione, invero, è approfondita con particolare riguardo alle tematiche LGBT e al caso dell'adozione da parte di coppie dello stesso sesso: fra gli altri, A. SANTONA, *Gli esiti dell'adozione omogenitoriale: cosa ci dicono le ricerche internazionali*, in CIAI ONLUS (a cura di), *L'adozione che verrà*, Milano 2016, 41 ss., in www.ciai.it/advocacy/pubblicazioni (consultato il 7 febbraio 2018). Per approfondimenti, G.W. ALLPORT, *La natura del pregiudizio*, Firenze 1973; J. CROCKER, B. MAJOR, *Social Stigma and Self-esteem. The Self-protective Properties of Stigma*, in *Psychological Review* 1989, 608 ss.; I.H. MEYER, *Minority Stress and Mental Health in Gay Men*, in *Journal of Health and Social Behaviour* 1995, 38 ss.; I.H. MEYER, *Prejudice, Social Stress and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations. Conceptual Issues and Research Evidence*, in *Psychological Bulletin* 2003, 674 ss.; V. LINGIARDI, *Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale*, Milano 2007.

53 Così, la sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., par. 4.3 del *Considerato in diritto*.

soggettivo facente capo all'interessato, secondo una spirale che muove, appunto, verso la personalizzazione delle istanze di protezione poste alla base delle norme sulla famiglia⁵⁴.

Proprio qualche anno fa la Corte costituzionale inaugurava un nuovo indirizzo nella giurisprudenza, sancendo l'esigenza di salvaguardare il diritto di accesso alle origini dell'adottato anche là ove la madre avesse dichiarato la volontà di non essere nominata. Diritto, questo, che trova il suo fondamento nell'art. 30, ultimo comma, Cost., nonché negli artt. 8 CEDU, 7 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, e 24, par. 3, della Carta europea dei diritti fondamentali. Veniva, così, superato l'orientamento che affermava l'inderogabilità del divieto, sancito dall'art. 28 della legge 184/1983⁵⁵ a carico di chi volesse accedere alle informazioni attinenti al suo vissuto precedente l'adozione, quando la madre avesse optato per il parto anonimo⁵⁶. Secondo la Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, «il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia personale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale»⁵⁷.

Il diritto all'identità personale comprende senz'altro la ricostruzione delle origini biologiche e della storia di vita dell'individuo, giacché la conoscenza di sé e delle proprie radici incide significativamente sullo sviluppo della personalità e sul modo di atteggiarsi di ciascuno nella vita di relazione: tale diritto è espressione, anzitutto, di un'esigenza personalissima del suo titolare, che può, e deve, far valere liberamente, secondo ciò che gli detta il suo sentimento interiore. Così si spiegano, ad esempio, la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione a esclusivo vantaggio del figlio per il caso d'impugnativa per difetto di veridicità e la possibilità per l'adottato che abbia compiuto i venticinque anni d'età di accedere alle informazioni che riguardano le circostanze della sua nascita e la sua vita pregressa⁵⁸. Vero è, d'altra parte, che altri, e diversi, sono gli interessi che entrano in gioco, sicché, per stare sull'ultimo esempio riportato, il diritto di accesso alle origini da

54 Sul punto, cfr. il par. 1 e la bibliografia ivi citata.

55 Secondo l'art. 28, settimo comma, legge 184/1983, «l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

56 Cfr., in proposito, la sent. Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, in *Giur. cost.* 2005, 4594 ss., con nota di A.O. Cozzi, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo*. Tale decisione sorprende non poco, se si considera che poco prima la Corte europea dei diritti dell'uomo s'era espressa a favore del modello francese, che tenta una mediazione fra gli interessi dei vari attori coinvolti nella questione: sent. Corte EDU, Grande Camera, Odièvre c. Francia, 42326/98, 13 febbraio 2003, in *Dir. uomo libertà fond.* 2007, 598 ss., con osservazioni di J. LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2004, II, 283 ss., e ID., *Ammissibilità del parto anonimo e accesso alle informazioni sulle proprie origini secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Minori giust.* 2003, 172 ss.

57 Sent. Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, in *Giur. cost.* 2013, 4503 ss., con nota di S. STEFANELLI, *Reversibilità del segreto della partoriente e accertamento della filiazione*, par. 4 del *Considerato in diritto*. La decisione interviene dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha censurato la normativa italiana per contrasto con l'art. 8 CEDU a tutela del diritto alla vita privata e familiare: secondo i giudici di Strasburgo, l'Italia non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa superando, così, i margini di discrezionalità che le sono accordati (così, la sent. Corte EDU, Sez. II, Godelli c. Italia, 33783/09, 25 settembre 2012, in *Giust. civ.* 2013, I, 1597 (s.m.), con nota di C. INGENITO, *Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*. Cfr., altresì, D. BUTTURINI, *La pretesa a conoscere le proprie origini del diritto al rispetto della vita privata*, in *Forum di Quaderni costituzionali* 11/2012, 1 ss.). Per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU in tema di accesso alle origini, e un approfondimento di taglio comparatistico, S. STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in A. DONATI, A. GARILLI, S. MAZZARESE, A. SASSI (a cura di), *Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo*, II. *Persona, famiglia e successioni*, Torino 2009, 833 ss.

parte dell'adottato ultraventicinquinne andrà comunque bilanciato con l'interesse della madre biologica a serbare il segreto⁵⁹.

Ciò detto, la normativa in tema di riconoscimento dei figli contempla casi in cui l'affermazione dello stato di filiazione presuppone espressamente l'autorizzazione del giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo l'interesse del figlio. Non è raro, infatti, che l'accesso alle origini possa dar luogo a traumi e a destabilizzazioni, che si amplificano, peraltro, ove comunicate all'esterno. È il caso, ad esempio, dei figli nati da rapporti cosiddetti "incestuosi", sul riconoscimento dei quali il legislatore del 2012 è intervenuto seguendo le direttrici tracciate dalla giurisprudenza costituzionale⁶⁰.

Nella consapevolezza del carattere fondamentale della ricostruzione del legame biologico ai fini della realizzazione del diritto all'identità personale, la prospettiva è, dunque, quella del bilanciamento, con particolare attenzione alla posizione del figlio minore d'età.

Nel caso in esame, la componente del diritto all'identità personale che attiene alla discendenza biologica dell'individuo deve fare i conti con quello che è l'altro elemento indefettibile della personalità dell'interessato: ossia l'immagine che ha interiorizzato dentro di sé come figlio di chi si è preso cura di lui stabilmente nel tempo, instaurando una relazione familiare e affettiva. Immagine, questa, che si riverbera, altresì, all'esterno, nella vita di relazione. Così, se, da un lato, l'accertamento delle origini biologiche è un momento fondamentale del processo volto alla costruzione della personalità individuale, almeno per ciò che concerne le circostanze della nascita⁶¹, v'è comunque l'esigenza di preservare la continuità affettiva e relazionale che ha caratterizzato il percorso di vita dell'individuo all'interno dell'ambiente familiare, palesandosi, altresì, nella rete dei rapporti sociali.

Ora, il punto non è tanto se impedire, o consentire, la ricostruzione della verità biologica, perché ciò è, e resta, un'esigenza da preservare nello stesso interesse del minore nel suo cammino di crescita⁶². Nondimeno, posto che tanti sono gli interessi che

58 Invero, una parte della dottrina ritiene che, nonostante il silenzio della legge, l'accesso agli atti da parte dell'adottato ultraventicinquinne sia comunque subordinato all'autorizzazione preventiva del giudice: così, M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano 2004, 49. *Contra* E. PALMERINI, *Art. 28*, in C.M. BIANCA, L. ROSSI (a cura di), *Adozione nazionale (l. 28 marzo 2001, n. 149). Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2002, 1021.

59 Sul diritto di accesso alle origini dell'adottato, con particolare riguardo al caso del parto anonimo, sia consentito rinviare a G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 280 ss.

60 Cfr., sul punto, la sent. Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, in *Giur. cost.* 2002, 4058 ss., con nota di C.M. BIANCA, *La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini sulla paternità e maternità di cui all'art. 278 comma 1 c.c. (ma i figli irricognoscibili rimangono)*, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, c.c., là dove non ammette le indagini sulla paternità o sulla maternità nei casi in cui, a norma dell'art. 251 c.c., il riconoscimento dei figli "incestuosi" è vietato. Ebbene, secondo la Corte, «la *capitis deminutio* perpetua e irrimediabile, imposta ai c.d. figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno *status filiationis* e del principio costituzionale di uguaglianza» (par. 5 del *Considerato in diritto*). Per M. MANETTI, *Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali*, in *Rivista AIC* 4/2010, 17, «il divieto di riconoscimento di figli incestuosi, posto inizialmente a tutela della morale pubblica, rimane [...] a sanzionare il comportamento del genitore in mala fede, ma non inibisce il diritto del figlio ad accertare legalmente le proprie origini e la propria identità, sul presupposto che questo diritto prevalga sul pregiudizio sociale che può accompagnare in tal caso l'accertamento».

61 In realtà, bisognerebbe distinguere fra le informazioni non identificative, che attengono per lo più alle circostanze della nascita e alla storia pregressa, e quelle identificative, che consentono di risalire all'identità anagrafica dei genitori biologici. Questo è un tema trasversale che interessa varie forme di filiazione: per approfondimenti, G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., 265 ss. Cfr., altresì, M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino 2015.

62 Questa esigenza, invero, è particolarmente avvertita in riferimento alla costruzione dell'identità nell'adottato: fra gli altri, M. CHISTOLINI, *Le informazioni nell'adozione: quale significato nella crescita del bambino*, in *Minori giust.* 2003, 15 ss.; Id., *La conoscenza della propria storia nei bambini, un diritto tutelato in ambito europeo?*, ivi 2008, 89

entrano in gioco, oltre ad essere bandito ogni automatismo contrastante con l'ottica di bilanciamento, s'impone un intervento del legislatore che, a tutela della posizione stessa del minore, operi una ponderazione in astratto fra le istanze fra loro confliggenti e rinvii al giudice la valutazione delle circostanze del caso concreto.

Nel caso di specie, in assenza di una disciplina dedicata al caso in cui il figlio sia nato da GPA, oggetto, com'è noto, di un mero divieto di rilevanza penale, la normativa vigente in tema d'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità della filiazione presuppone comunque un bilanciamento con l'interesse concreto del minore.

Dirimente non appare, in tal senso, nemmeno l'illiceità della pratica gestazionale: tale questione cede il passo innanzi alla prova che la decisione giudiziale venga comunque incontro al superiore interesse del figlio, quale si palesa nel caso concreto⁶³. Se mai la circostanza che rileva, per questo profilo, è che l'essere nati con una tecnica fortemente discussa nell'ordinamento internazionale ed interno, quale è la GPA, incide fortemente su ambedue le dimensioni dell'identità personale: su quella individuale, perché la consapevolezza di essere nati da una donna che ha rinunciato al suo ruolo di madre è, dal punto di vista psicologico, un abbandono a tutti gli effetti; su quella sociale, perché il disvalore che si accompagna a tale pratica nel contesto sociale è, si diceva, fonte di complessità nella costruzione dell'io interiore, dovendo l'individuo confrontarsi con la proiezione della propria immagine nell'ambiente sociale.

Messa da canto la questione della liceità della pratica, e quale che sia la disciplina dettata in tema di accesso alle origini da parte del nato da GPA, la questione diventa, allora, se coloro i quali vantano il ruolo di genitori siano idonei a svolgere tale funzione in adempimento dei doveri di cura sanciti all'art. 30 Cost., ossia se mostrino le capacità necessarie ad accompagnare gradualmente il minore nel suo percorso di consapevolezza verso quella che è la propria identità personale in tutta la sua complessità. Ciò presuppone un'attenta indagine da parte del giudice circa la maturità e le attitudini della coppia rispetto agli specifici bisogni del figlio nella costruzione della sua personalità individuale.

Se, dunque, la coscienza sociale, così come "obiettivizzata" nelle trasformazioni dell'ordinamento, depone nel senso del carattere non assoluto dell'esigenza d'accertare la verità biologica della filiazione a fronte dei bisogni peculiari del minore, il diritto all'identità personale appare ora in tutta la sua complessità, come comprensivo, altresì, dello *status* acquisito nel tempo, diventando il tema principale del giudizio nel caso concreto: nessun automatismo può essere imposto per via legislativa stante la necessità di una valutazione ponderata degli interessi in gioco.

** Ricercatrice di Diritto costituzionale, Università di Pavia – giuditta.matucci@unipv.it

ss.; Id., *Conoscere la propria storia assicura ai piccoli una crescita armonica*, in *Fam. minori* 2009, 80 ss.

63 Nella giurisprudenza interna tale indirizzo si trova espresso, anzitutto, in TM Roma, 23 dicembre 2015, in www.articolo29.it, con nota di A. SCHILLACI, *La sentenza perfetta. Paternità omosessuale e diritti del bambino: l'orientamento*, com'è noto, trova ampia conferma nella giurisprudenza della Corte EDU (v., fra le altre, le sentt. Corte EDU, Sez. V, *Menesson c. Francia*, 26 giugno 2014, n. 65192, cit., e *Labassee c. Francia*, 26 giugno 2014, n. 65941, cit.). Cfr., tuttavia, la sent. Corte EDU, Grande Camera, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 24 gennaio 2017, in *Foro it.* 2017, 3, IV, 105, con nota di G. CASABURI, *La Corte europea cambia opinione: l'allontanamento di un bambino nato da maternità surrogata e in violazione delle disposizioni italiane sull'adozione internazionale non viola l'art. 8 Cedu*, che supera in tal senso la precedente sent. Corte EDU, Sez. II, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 27 gennaio 2015, n. 25358, in *Foro it.* 2015, 3, IV, 117 (s.m.), con nota di G. CASABURI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto italiano (e non solo) di maternità surrogata: un'occasione mancata*. La Grande Camera non manca, però, di precisare quanto il caso sottoposto al suo esame sia diverso da quelli fatti oggetto delle decisioni pregresse.